

II.

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (1).

(Relatore on. FALLETTI).

ONOREVOLI COLLEGHI! — In conformità dell'articolo 28 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, e dell'articolo 181 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, il Ministro degli affari esteri sottopone al vostro esame, col presente disegno di legge, il bilancio di previsione del Fondo per l'emigrazione, relativo all'esercizio finanziario 1905-1906, stato approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo della emigrazione nella seduta del 21 febbraio scorso.

Secondo lo stato di previsione per l'esercizio 1904-905, approvato, con la legge 10 luglio 1904, la spesa ammontava:

Per la categoria 1 ^a (<i>Spese effettive</i>) a.	L. 1,672,620
Per la categoria 2 ^a (<i>Movimento di capitali</i>) ossia reinvesti- mento in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato dell'avanzo di bilancio come prescrive l'articolo 28 della legge	„ 497,880
Totale generale della spesa	<u>L. 2,170,500</u>

la qual somma, aumentata delle 30,000 diminuite su proposta della Giunta del bilancio nelle spese effettive e non aggiunta nella categoria del movimento di capitali, corrisponde esattamente a quella dell'entrata in lire 2,200,500.

Col disegno di legge per l'assestamento del bilancio (vedi Atti parlamentari 135 e 135 A) il detto stato di previsione viene ridotto, tanto per l'entrata, quanto per la spesa a lire 2,150,000

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari (Camera dei Deputati) — Legislatura XXII.*
— *Sessione 1904-905. — Stampato 154 A. — Seduta del 10 giugno 1905.*

Per l'esercizio 1905-1906, la previsione si propone:

per la entrata in	L.	2,313,000
per la spesa effettiva in (a).	"	1,405,720
		<hr/>
onde l'avanzo previsto in	L.	907,280

Occorre però notare che nella spesa effettiva prevista in . L. 1,405,720 figurano, per le competenze ai medici militari e commissari viaggianti, le quali hanno il loro corrispettivo nell'entrata (salva la differenza, accennata nella relazione per l'assestamento, fra la spesa anticipata dai vettori per i commissari di bordo e quella effettivamente sostenuta dal Fondo per l'emigrazione) . . . " 390,000

Quindi il totale della spesa effettiva prevista, si riduce a . L. 1,015,720

Ciò premesso, si procede all'esame dei vari capitoli dell'entrata e della spesa, per i quali sono proposte variazioni nei relativi stanziamenti, in confronto delle somme previste per l'esercizio precedente.

Esame delle variazioni verificatesi nelle entrate.

Al cap. n. 1 " *Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti* ", il Ministero degli affari esteri propone un aumento di lire 4000, portando così la previsione complessiva da 16,000 a 20,000. Si tratta delle somme tenute, in conto corrente, dalla Cassa depositi e prestiti e provenienti da quella parte dei redditi del Fondo dell'emigrazione, che è destinata a soddisfare le spese ordinarie e straordinarie per il servizio dell'emigrazione ai sensi del citato articolo 28 della legge.

E da presumersi che la entrata reale ecceda quella prevista, di 3000 lire circa, giusta gli accertamenti eseguiti alla Cassa dei depositi per quattro semestri, come risulta dalla relazione sull'assestamento dell'esercizio 1904-1905, dato però sempre che i prelevamenti, durante l'esercizio 1905-1906, non abbiano a differire molto da quelli verificatisi nei due ultimi anni, il che pare probabile, salvo improvvise necessità.

Al cap. n. 2. " *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* ", il Ministero propone un aumento di lire 90,000.

(a) Nella relazione Ministeriale al presente disegno di legge, tale somma è erroneamente indicata in lire 1,308,220 perchè non si tenne conto del maggiore stanziamento di lire 7500, di cui al capitolo 9, introdotto su proposta della Commissione parlamentare di vigilanza.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 1904-1905, la detta rendita figurava in	L.	74,000
Con l'aumento proposto, nell'assestamento, in	,,	60,000
e con l'interesse dei nuovi titoli da acquistarsi, come accenna la relazione ministeriale al presente disegno di legge, in	,,	30,000
si ha un totale di	L.	<u>164,000</u>

alla quale somma si fa ascendere la previsione pel 1905-1906.

Se non che, come fu indicato nella relazione sull'assestamento 1904-1905, al 15 maggio scorso, gli interessi delle somme di cui già era effettuato il deposito alla Cassa depositi e prestiti, e quelli delle somme per le quali era in corso l'iscrizione di deposito, rappresentavano il reddito annuo netto di lire 182,488. 28, la quale somma corrisponde agli interessi che saranno maturati, il 30 giugno 1906, sul capitale da cui è costituito attualmente il Fondo per l'emigrazione.

Quindi riteniamo potersi fare assegnazione, per l'esercizio 1905-1906, sopra un provento maggiore di quello previsto nel presente disegno di legge.

Al cap. n. 7: " *Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili del servizio per le rimesse degli emigrati* „ si propone un aumento di lire 15,000. È d'uopo osservare che questa somma nello stato di previsione pel 1904-905 figurava solo *per memoria*, perchè il Banco di Napoli non aveva ancora presentato il conto della gestione dell'anno precedente. Nel consuntivo 1903-904, per il detto titolo, figureranno lire 16,564. 35, corrispondenti al versamento eseguito alla Cassa depositi e prestiti il 6 giugno 1904.

Come fu notato nella relazione al disegno di legge per l'assestamento del bilancio 1904-905, durante il 1904 gli utili netti delle rimesse diminuirono considerevolmente e si ridussero a lire 578. 14, la qual somma figurerà nel consuntivo, a meno che possano non essere imputate al Fondo dell'emigrazione le 7500 lire occasionate dall'invio in America di un funzionario del Banco di Napoli per accertare come funzioni il servizio dei vaglia presso i corrispondenti dello stesso Banco, e raccogliere i dati atti a migliorarlo.

Vero è che delle due cause, in detta relazione accennate, alle quali fu dovuta la diminuzione degli utili sulle dette rimesse del 1904, ossia diminuzioni dei diritti di commissione e spesa per l'invio di un funzionario in America, quest'ultima è transitoria.

Occorre tuttavia tenere conto delle difficoltà che incontra all'estero il servizio delle rimesse, le quali difficoltà, come risulta dalla relazione della Direzione generale del Banco di Napoli al Ministero del tesoro in data del 30 maggio scorso, non sarebbero ancora state eliminate.

Quindi la previsione di 15,000 lire per questo capitolo, che è basata solo sugli accertamenti dell'esercizio 1903-904, potrà forse subire qualche modificazione in meno.

È, tuttavia, confortante il fatto che, mentre la suaccennata diminuzione di proventi a favore del Fondo per l'emigrazione sembrerebbe legittimare la supposizione che sia proporzionalmente diminuita, nel 1904, la trasmissione di denaro nel Regno per parte degli emigranti, invece tale trasmissione si presenta in aumento.

Secondo i dati comunicati al Commissariato dal Banco di Napoli, i risparmi degli emigrati italiani trasmessi in Italia a mezzo di quell'Istituto, raggiunsero nel 1904, la cifra di L. 28,299,399.54 di fronte a „ 23,576,694.54 raccolte nel 1903 ed a „ 9,304,835.54 nel 1902, le quali cifre vanno così ripartite:

STATI	ANNO 1902		ANNO 1903		ANNO 1904	
	Rimesse Numero	Somma Lire	Rimesse Numero	Somma Lire	Rimesse Numero	Somma Lire
Stati Uniti	52,740	7.441,721.89	111,119	18,567,363.92	125,133	22,022,384.68
Brasile	7,168	1,462,583.78	10,986	3,021,292.41	18,478	3,658,328.22
Repubblica Argentina	2,473	400.429.57	11,404	1,986,281.60	14,052	2,816,007.87
Tunisia	>	>	36	1,756.70	43	2,679.77
Totale	62,381	9,304,835. >	133,545	23,576,694.63	157,706	28,299,399.54

L'aumento verificatosi nel 1904, sarebbe stato molto maggiore se non fossero concorse molte cause ad intralciare, in generale, il servizio delle rimesse. Le principali cause sarebbero state l'anno presidenziale negli Stati Uniti, che fece rimpatriare molti emigranti, la crisi nel Brasile e la rivolta nell'Argentina, non che alcune gravi difficoltà per il servizio delle rimesse, dimostrate nella citata relazione della Direzione generale del Banco di Napoli al Ministro del tesoro, le quali furono di recente, già, in parte eliminate, di accordo fra il Banco di Napoli e il Ministero suddetto, mercè alcuni ritocchi al regolamento per l'applicazione della legge 1° febbraio 1904, n. 24.

Fra le ulteriori modificazioni al menzionato regolamento, sulle quali il Banco di Napoli insiste, è importante quella relativa ad una forma più larga della cauzione richiesta ai corrispondenti del Banco di Napoli, ai quali questo affida il servizio suddetto.

L'articolo 9 del regolamento stabilisce, infatti, che la cauzione sia costituita in contanti, o in titoli del debito pubblico di Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda, pagabili in oro o in valuta equiparata.

Ciò rende necessaria la immobilizzazione di capitali a tenue interesse, al che molte case bancarie si rifiutano.

Di più il Banco invoca l'esonero della cauzione quando si tratti di grandi istituti di credito all'estero, i quali si rifiutano a prestare la cauzione, ravviandone diminuito il loro prestigio.

Rimane poi a vincere la concorrenza, che fanno al Banco di Napoli le altre Ditte bancarie, trasmettendo, a condizioni migliori di quelle che sono possibili al Banco stesso, il denaro degli emigranti in Italia.

Ciò avviene, sia con i tenui diritti di commissione applicati dalle Ditte bancarie, sia con lo invio materiale in denaro delle somme ad essa versata dagli emigranti.

Questo sistema è preferito dalle Banche ogni qualvolta si tratti di trasmissioni di somme non superiori alle lire 25, potendo esse così esimersi dal rilascio della ricevuta e dallo scrivere in Italia per fare eseguire il pagamento. D'altra parte gli emigranti, allorquando stanno per far ritorno in Italia, tengono a che rimangano celati i loro risparmi e, senza rendersi conto del pericolo di dispersione del denaro inviato nel modo anzidetto, comprano biglietti italiani, di cui una parte inviano in Italia a mezzo dei banchieri e l'altra portano con sè.

Secondo quanto si asserisce nella cennata relazione, le rimesse in denaro supererebbero i 60 milioni all'anno, e sulla sola piazza di Nuova York la vendita dei biglietti italiani, nel 1903, sarebbe stata superiore ai 30 milioni.

A vincere la concorrenza che intralcia il servizio delle rimesse affidato dalla legge al Banco di Napoli, occorre pertanto, che i diritti di commissione e la tassa postale sul vaglia sieno stabiliti in guisa che l'emigrante trovi il tornaconto a valersi del detto servizio per la trasmissione dei suoi risparmi in Italia.

E ciò è tanto più necessario per le rimesse superiori alle 200 lire, giacchè, come risulta dalla prima relazione del Banco di Napoli al Ministero del tesoro, sulla questione delle rimesse, in data delli 25 marzo 1904, fino alla concorrenza della somma suddetta, la trasmissione materiale del denaro, effettuata dalle Ditte bancarie, importerebbe una spesa di qualche poco superiore al costo del vaglia rilasciato dal Banco.

Giova poi notare che va assumendo sempre maggiore importanza il servizio di cambio per gli emigranti, i quali ne provano sensibili vantaggi, sia per l'applicazione del prezzo del cambio ufficiale, sia per la maggiore sicurezza delle somme che i partenti trasportano nel Regno e che si trovano così

garantite contro le dispersioni, gli effetti delle tentazioni di giuoco degli emigranti a bordo, e il cambio con biglietti falsi, che spesso si verifica a danno degli operai per opera di mestieranti.

Durante il 1904 il Banco di Napoli ha applicato agli emigranti un cambio che variò da un massimo di lire 5.26 ad un minimo di lire 5.18, mentre il cambio ufficiale, oscillò da lire 5.32 a lire 5.24.

Ed è tanto più da apprezzarsi l'opera del Banco di Napoli ove si consideri che, agli emigranti, non si suole applicare il cambio ufficiale.

Infatti al Commissariato sarebbero pervenuti reclami contro l'applicazione di cambi elevatissimi, i quali variarono da un minimo dell'8 per cento al 25 per cento e 74 per cento in qualche caso.

Considerata l'importanza del servizio di tutela del risparmio e delle rimesse degli emigrati italiani all'estero, la Giunta generale del bilancio raccomanda al Ministro del tesoro lo studio dei mezzi più idonei ad accrescerne sempre più lo svolgimento.

Al cap. n. 10 " *Alienazione o rimborso di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione* „ si propone lo stanziamento di lire 3500.

Tale somma rappresenta il provento presunto dal rimborso delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento di proprietà del Fondo per l'emigrazione, che verranno sorteggiate durante l'esercizio 1905-906. Nell'esercizio precedente la previsione figurava solo per memoria.

Come risulta dalle polizze di deposito esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti, le obbligazioni attualmente comprese nel Fondo dell'emigrazione sono	4,204
alle quali aggiungendo quelle sorteggiate nell'ottobre scorso in numero di	46
si ha il numero di	<u>4,250</u>

indicato nella relazione ministeriale, come acquistate con gli avanzi effettivi di bilancio.

Variazioni che si propongono nella spesa.

Al cap. n. 1 " *Commissariato e ispettorato dell'emigrazione nei porti d'imbarco* „ il Ministero propone un aumento di lire 600, portando lo stanziamento complessivo a lire 62,175 quello di lire 61,575 assegnato al bilancio precedente.

Quando si impiantarono i nuovi servizi per l'emigrazione, furono nomi-

nati tre ispettori e rispettivamente destinati ai porti di Genova, Napoli e Palermo, come prescrive l'articolo 9 della legge.

In seguito, riconosciutasi la necessità di un ispettorato dell'emigrazione nel porto di Messina, il Ministero degli affari esteri, valendosi della facoltà consentitagli in detto articolo, lo istituì col regio decreto 24 gennaio 1904.

Gli ispettori nei porti d'imbarco sono scelti fra il personale del Ministero dell'interno, sul cui bilancio, continuano a godere lo stipendio relativo al grado.

Di più essi percepiscono una indennità sul Fondo dell'emigrazione che varia secondo la sede. All'ispettore di Messina tale indennità fu assegnata in lire 50 mensili, corrispondenti a lire 600 annue.

Questa spesa è pienamente giustificata.

Al cap. n. 9 " *Stampa di manifesti, di circolari ai prefetti, ai sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari - Stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici* " il Ministero propone un aumento di lire 7500, raddoppiando così la spesa, in confronto della previsione per l'esercizio precedente, ed elevandola a lire 15,000.

La maggior previsione che, *a priori*, potrebbe sembrare eccessiva, non appare più tale ove si consideri che uno dei mezzi più efficaci per dirigere la emigrazione e ancor più per evitare che i nostri emigranti possano rimanere vittime di falsi miraggi fatti ad essi balenare a scopo di indegne speculazioni, si è il propagare, fra gli emigranti stessi, precise notizie sulle condizioni che li attendono all'estero, compito questo principalissimo del Commissariato dell'emigrazione.

Il detto aumento di lire 7500 è occasionato dalla pubblicazione e dalla distribuzione gratuita di guide per gli emigranti.

La Commissione parlamentare di vigilanza si occupò di questo argomento nella sua seduta del 21 febbraio scorso, rilevando come, fino ad ora, la distribuzione delle guide sia stata fatta a bordo, agli emigranti, molti dei quali non le leggono.

Si propose, quindi, che la distribuzione fosse fatta ai sindaci, con incarico di consegnare le guide all'atto del rilascio del passaporto.

Preferibile è questo sistema, specialmente se i sindaci avranno cura di spiegare all'emigrante il contenuto della guida o, per lo meno, di segnalarne loro l'importanza.

La Commissione parlamentare aveva calcolato il numero delle guide necessarie per gli emigranti diretti agli Stati Uniti, in 300,000, senza tener conto di quelle necessarie per coloro che si dirigono al Brasile od all'Argentina.

Dietro proposta del presidente, il fondo occorrente fu poi approvato in lire 15,000 per la distribuzione di 50,000 guide per ogni paese di emigrazione, salvo, ove le esigenze lo richiedano, ad aumentare lo stanziamento durante l'esercizio.

Le guide sono, in generale, brevi avvertenze sulle nuove norme per la emigrazione vigente in Italia e su quelle limitatrici della immigrazione all'estero, sulle località verso le quali l'emigrazione è più o meno suggerita, secondo la circostanza, all'emigrante, sul modo in cui funzionano i Patronati, ecc. Notevoli le guide per lo Stato di San Paolo e per gli Stati Uniti, che contengono ampie e particolareggiate notizie sulle condizioni dei nostri emigranti in quelle regioni, e sono corredate di carte geografiche e topografiche.

La guida per gli Stati Uniti riproduce l'ultima legge sulla immigrazione in quello Stato, del 3 marzo 1903.

La Giunta generale del bilancio, riconoscendo la incontestabile utilità di quelle pubblicazioni, non può che approvare, nella misura proposta, lo stanziamento di 15,000 lire.

Al cap. 14 " *Stipendi e indennità agli addetti ai R. Consolati per l'assistenza degli emigrati* ", il Ministero propone un aumento di 20,000 lire, portando così lo stanziamento complessivo, per quel servizio, a lire 40,000.

È, ormai, da tutti riconosciuto come due forme diverse di tutela comportino la emigrazione permanente nei paesi transoceanici e quella temporanea in Europa.

Da coloro che emigrano oltre l'Oceano, per quanto oggi il reclutamento bene spesso avvenga per opera degli amici e parenti stabiliti in America, il modo di impiego dell'opera propria e la residenza sono, il più delle volte, tristi incognite, mentre la necessità, provata dal Governo locale di popolare incolte regioni, può facilmente attrarre gli emigranti stessi in luoghi malsani, e renderli oggetti di sfruttamento. Onde si rende indispensabile il regolare le correnti emigratrici e il ripartirle all'estero fra quelle regioni, ove possano sviluppare la loro attività in condizioni migliori. Perciò fra gli organismi di tutela per la emigrazione permanente primeggiano i Patronati, gli Uffici del lavoro e le Società di colonizzazione.

Nell'emigrazione temporanea, che si dirige ai vari Stati d'Europa, non è così incerta la sorte dell'emigrante, il quale, quando lascia l'Italia, sa generalmente dove deve recarsi ed anche a quale lavoro si dedicherà. Il pericolo però, cui va incontro il nostro emigrante, è, in quel caso, lo squilibrio che, con la sua presenza all'estero, egli può recare nel rapporto fra la domanda e l'offerta del lavoro e il conseguente ribasso che è facile ne derivi nei salari.

Di più l'indole sobria del nostro operaio lo rende generalmente un cattivo consumatore. E sono queste prevenzioni, dalle quali è circondato l'emigrante, che, pur troppo, occasionarono dolorosi attriti con gli operai indigeni, di cui uno dei più gravi, fu quello avvenuto, anni or sono, ad Aigues-Mortes.

Infine la ignoranza, per parte dell'operaio emigrato, delle leggi sociali per la protezione del lavoro e per la garanzia contro gl'infortuni, nei paesi verso i quali si avvia, può facilmente renderlo vittima della altrui malafede.

Di qui l'idea geniale manifestata nel Parlamento italiano della necessità di introdurre, nei nostri trattati di commercio, anche la protezione del lavoro nei due Stati contraenti, e l'applicazione che tale idea ebbe nella recente convenzione con la Francia, che seguì di presso al fausto avvenimento della venuta in Italia del Presidente della vicina Repubblica.

Di qui pure la opportunità di rinforzare l'azione dei regi Consolati all'estero con agenti esclusivamente destinati a vigilare sulle sorti dei nostri emigranti in quel vasto campo, che offrono, alla concorrenza del lavoro, i più importanti centri europei.

Tale è la funzione propria degli addetti dell'emigrazione, la cui istituzione ha incontrato il favore della Camera, come ne fanno fede la discussione del bilancio dell'emigrazione avvenuta nella tornata del 29 giugno dello scorso anno e quella più recente in occasione del bilancio degli affari esteri pel futuro esercizio.

In proposito, nella seduta delli 9 aprile 1904, veniva dal Consiglio della emigrazione, approvato il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio dell'emigrazione, preso atto, con soddisfazione, del concetto informatore a cui si ispira la proposta dell'onorevole Ministro degli affari esteri circa l'opportunità e l'urgenza che si provveda ad una più efficace tutela della nostra emigrazione temporanea, nei luoghi dove, più numerosa e non sempre ordinata, reclama speciale cura ed assistenza da parte della madre patria;

“ Ritenuto che in via di esperimento, siffatta tutela possa venire utilmente affidata a speciali delegati del Commissariato, i quali, con l'ausilio dei Comitati locali, abbiano veste e rappresentanza presso le autorità;

“ Ritenuto che tale ufficio di assistenza possa, con maggiore profitto e minore spesa, essere esercitato da istituzioni sorte o sorgenti per iniziativa privata, istituzioni che non debbono mai avere carattere politico o confessionale;

“ Visto l'articolo 38 del regolamento;

“ È di parere che convenga attuare siffatti esperimenti nei luoghi dove è più urgente provvedere „

Tali concetti furono confermati nella recente discussione, del 21 febbraio, in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Ai medesimi concetti si ispirava nello scorso anno la Giunta generale del bilancio, la quale, pur riducendo lo stanziamento per l'esercizio 1904-905 da 50,000, come era stato proposto dal Ministero degli affari esteri, a 20,000, esprimeva le seguenti considerazioni (Vedi relazione Garavetti, *Atti parlamentari*, 520 A):

“ Così limitata la iniziativa di questo esperimento e col voto che pure la
 “ Giunta fa suo, che, cioè, esso si verifichi a preferenza per mezzo di quelle
 “ Associazioni le quali, scevre di qualsiasi preoccupazione politica o confes-
 “ sionale, intendono a fini sociali di tutela del proletariato emigrante, la
 “ Giunta ritiene che, salvo a provvedere altrimenti, nei futuri esercizi, se i
 “ risultati dell'esperimento saranno incoraggianti, basti per ora lo assegnare
 “ la somma di lire 20,000, anche per evitare che uffici, nei quali deve preci-
 “ puamente svolgersi il sentimento di una missione umanitaria e civile, pos-
 “ sano diventare il titolo di larghe remunerazioni verso le quali si acuisca il
 “ solito assedio dell'avidità burocratica „.

Nell'ottobre scorso furono nominati due addetti per l'emigrazione e, precisamente, l'uno con residenza a Ginevra, l'altro a Colonia.

Il primo esplicò la sua azione nel distretto del Consolato di Ginevra (Cantoni di Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo) e nel distretto consolare di Basilea (Cantoni di Basilea città, Basilea campagna, Soletta, Argovia, Lucerna, Zugo, Schwiz, Unterval, Uri).

Attivissima e oltremodo proficua fu la tutela degli emigranti esercitata da quell'addetto, specialmente per quanto ha tratto alla applicazione della legge svizzera sugl'infortuni del lavoro. E in proposito basti dire che, dall'addetto stesso, furono trattati ben 83 casi, pei quali si ottenne una liquidazione di franchi 41,813. 70.

Del pari furono, dall'addetto stesso, eseguite numerose inchieste operaie, rivolte ad accertare la tutela dell'operaio, sia nei riguardi morali ed igienici, sia dei salari.

In quanto all'azione dell'addetto con residenza a Colonia, essa si svolse nel distretto di quel Consolato e nel Lussemburgo, nel senso di recare ogni possibile assistenza ai nostri emigranti, in luoghi dove le condizioni dei medesimi erano assai critiche per le condizioni poco favorevoli dell'industria. Particolarmente fu a contatto degli operai adibiti nell'industria mineraria e potè constatare la loro infelice sorte. Riuscì a far pagare dalle autorità locali una lieve indennità per spese di viaggio, ponendoli in grado di recarsi ad altra sede di lavoro in Germania, a numerosi operai rimasti senza lavoro in seguito al fallimento della detta ditta Leunarty di Ehrenbreitenstein per la

costruzione del bacino d'acqua di Himmelmert (vesterthalsperre). Riferi circa le condizioni di operai addetti ad altre industrie, tutti in condizioni piuttosto tristi.

In complesso l'opera di questo secondo addetto, sembra sia stata molto volenterosa, ma non consente che ci si possa formare un giudizio così preciso sul servizio degli addetti come ci è dato di fare in base ai risultati ottenuti dall'addetto di Ginevra, i quali veramente sono molto confortanti.

Occorre però considerare che entrambi quegli addetti sono in servizio da pochi mesi, cosicchè l'esperimento relativo alla istituzione degli addetti dell'emigrazione, fino ad ora, è soltanto parziale.

Il Ministero degli affari esteri avrebbe l'intenzione di nominare altri due addetti, semprechè possa riuscire a trovare persone specialmente idonee a quella funzione.

Se così è, salvo a diminuire lo stanziamento in avvenire qualora la detta istituzione non risponda, nella pratica, ai suoi fini, la Giunta generale del bilancio, anche in ossequio ai voti espressi dalla Camera e per non intralciare quegli altri esperimenti che il Ministero degli affari esteri si proponesse di fare, approva, per l'esercizio 1904-1905, lo stanziamento chiesto di lire 40,000.

Al cap. n. 11 " *Disinfezione - Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri - Assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero* „, si propone una diminuzione di 5000 lire riducendo lo stanziamento complessivo a 30,000 da 35,000, come era assegnato nel bilancio precedente.

Dal verbale della seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 21 febbraio scorso, risulta che la detta diminuzione è dovuta alla minore spesa per la disinfezione del bagaglio degli emigranti a Napoli, stata effettuata presso la stazione apposita, sotto la diretta sorveglianza dell'Ispettorato locale.

Al cap. n. 25 " *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco, spese di progetti, di acquisio di terreni, di costruzione, adattamento e arredamento* „, il Ministro propone una diminuzione di lire 300,000, riducendo lo stanziamento a lire 200,000, da lire 500,000 come era assegnato all'esercizio precedente.

Il modo in cui verranno erogate le dette 200,000 lire si potrà rilevare dal seguente prospetto, in cui sono indicate le opere eseguite, in via di esecuzione, o semplicemente progettate dal 1902 ad oggi.

Lavori eseguiti, in corso di esecuzione o allo studio
nei porti d'imbarco.

	SOMME pagate nell' esercizio 1902-903	SOMME pagate o impegnate nell' esercizio 1903-904	SOMME impegnate o da impegnarsi nell'esercizio 1904-905	SOMME previste per l'esercizio 1905-906
a) Porto di Napoli.				
1. Stazione di disinfezione del bagaglio degli emigranti (compreso il macchinario)	133,909.66	»	»	»
2. Costruzione di due tettoie all'imbarcatoio	»	62,900. »	»	»
3. Sistemazione di alcuni locali nella stazione di disinfezione	»	»	4,000. »	»
4. Costruzione di uno stabilimento di bagni, vaccinazione, ecc., da costruirsi su una parte dell'area demaniale e che verrebbe a costituire il primo piano di un futuro ricovero ove si erigesse (perizia in corso)	»	»	(a) (circa) 385,000. »	»
5. Costruzione di una cancellata con tettoia di fianco alla stazione di disinfezione per riparare gli emigranti ed i loro bagagli al momento in cui questi sono portati alla disinfezione (lavoro appaltato)	»	»	(circa) 45,000. »	»
6. Recinto con tettoie per rinserrare un'altra parte dell'area demaniale e per servire a raccogliere gli emigranti prima dell'imbarco (perizia in corso)	»	»	»	(circa) 100,000. »
b) Porto di Palermo.				
1. Costruzione di una tettoia per l'imbarco degli emigranti (lavoro appaltato)	»	»	24,945.36	»
2. Costruzione di un pennello per facilitare l'accosto dei piroscafi per l'imbarco degli emigranti (perizia in corso)	»	»	»	(b) (circa) 70,000. »
c) Porto di Messina.				
3. Costruzione di una tettoia per l'imbarco degli emigranti (perizia in corso)	»	»	»	(b) (circa) 15,000. »
	133,909.66	62,900. »	458,945.36	188,000. »
Somme disponibili per lavori impre- visti	»	»	41,504.64	22,000. »
	133,909.66	62,900. »	500,000. »	200,000. »

(a) Il lavoro è sospeso in attesa del parere che sarà per emettere il Consiglio dell'emigrazione, anche riguardo a proposte pervenute per la costruzione di un ricovero privato. Ove si adottasse quest'ultima proposta si renderebbe inutile il pagamento della somma di lire 385,000 la quale andrebbe in economia.

(b) I lavori sopra indicati sono allo stato di semplice progetto. Si sono previste le somme occorrenti per due lavori nel caso che prima del giugno 1906 si ritenesse conveniente eseguire i lavori stessi.

In quanto alla costruzione di un pennello nel porto di Palermo, allo scopo di facilitare l'approdo dei piroscafi per l'imbarco degli emigranti, si tratta di opera marittima, che non è escluso possa anche essere diversamente utilizzata. Quindi la relativa spesa dovrebbe normalmente essere a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Giunta generale propone, quindi, di concerto col Governo, che, in attesa di ulteriori pratiche col Ministero dei lavori pubblici, venga, per l'esercizio 1905-906, stralciata dallo stanziamento complessivo di questo capitolo, la spesa di lire 70,000, prevista per la detta opera, e sia, di altrettanto aumentato il capitolo 32 " Acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato „.

Al cap. n. 30 " *Concorso del Ministero della pubblica istruzione per contribuire nelle spese di insegnamento elementare nei comuni dell'Italia meridionale, che hanno maggior numero di emigranti per l'America* „ il Ministro propone di sopprimere le lire 50,000 che erano assegnate al precedente bilancio, salvo a ristabilire la somma stessa in sede di assestamento del bilancio qualora le scuole serali e festive per gli adulti illetterati, aperte nel corrente anno scolastico, per cura del Ministero della pubblica istruzione, nei paesi dell'Italia meridionale, abbiano fatto buona prova nel periodo di esperimento.

È oramai da tutti consentito essere la emigrazione un fatto economico e sociale della più alta importanza e cioè: come moderatore del ribasso dei salari, occasionato dalla densità della popolazione; come mezzo atto a favorire lo sviluppo della piccola proprietà mercè la tendenza degli emigranti a dedicare, al loro ritorno in patria, i propri risparmi alla cultura del suolo; come causa d'un maggiore esodo all'estero dei prodotti nazionali, che ritrovano, oltre Oceano, il loro naturale consumatore; infine come palestra educativa delle classi popolari, le quali, dall'esperienza acquistata all'estero e dal risveglio intellettuale che in loro ne deriva, traggono potente stimolo a quello spirito di iniziativa che è così prezioso per chi lotta contro le dure necessità dell'esistenza.

Giustificata è, quindi, la preoccupazione di quanti considerano l'analfabetismo, dal quale, pur troppo, è ancora affetto, in troppo larga misura, il nostro paese, come destinato a contrastare lo svolgimento delle correnti migratorie, di fronte ai provvedimenti adottati, da molti Stati, per impedire la immigrazione degli analfabeti, considerati come atti ad accrescere il contingente della delinquenza e della disoccupazione.

E la necessità di meglio provvedere all'istruzione popolare, specialmente degli adulti, in grado tanto maggiore si prova nelle provincie meridionali

dove è considerevole la emigrazione verso gli Stati Uniti, la quale potrebbe essere, in gran parte, paralizzata qualora venisse approvato il cotanto minacciato *Lodge bill*. È noto infatti che, in forza di questa legge, gli immigranti di una nazionalità che conti il 10 per cento di analfabeti, dovrebbero, prima della loro ammissione sul territorio di quello Stato, essere sottoposti ad esame perchè sia dimostrato che sappiano leggere e scrivere.

Perciò, or son due anni, il Commissariato fece pratiche presso il Ministero della pubblica istruzione, perchè istituisse, in alcuni comuni del Mezzogiorno, scuole per gli adulti. Non bastarono però a tal fine i fondi stanziati nel bilancio del predetto Ministero, tanto più che il Commissariato richiedeva l'insegnamento fosse impartito in modo speciale, e comprendesse, possibilmente, nozioni geografiche ed altre, riconosciute più indispensabili per gli emigranti.

Sul bilancio del Fondo dell'emigrazione furono, quindi, stanziate, per quel titolo, nello scorso anno, 50,000 lire.

Se lo scopo di quello stanziamento fu certamente lodevole, non si può oggi prescindere dal fatto che la recente legge dell'8 luglio 1904, relativa ai provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari, all'articolo 12, prevede appunto alla istituzione di scuole serali e festive per adulti analfabeti nei comuni ove di questi sia più alta la percentuale, ed ha, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, stabilito, per la retribuzione degli insegnanti in dette scuole, uno stanziamento di lire 500,000.

Allo stato delle cose, quindi, la Giunta generale del bilancio crede non sia neppure il caso di ripristinare, nel corso dell'esercizio, qualsiasi stanziamento, come concorso del Fondo per l'emigrazione nella spesa relativa alle scuole suddette.

E tanto maggiormente crede la Giunta stessa di dover insistere su questo punto, che più utilmente si potrebbero destinare le attività del Fondo della emigrazione alla istituzione di scuole per i nostri emigranti nei paesi transoceanici.

Al cap. 32 " *Indennità ai regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva all'estero* ", il Ministero propone un nuovo stanziamento di lire 60,000.

Al riguardo valgono le considerazioni ampiamente svolte nella relazione per l'assestamento del bilancio 1904-905.

La Giunta generale del bilancio approva lo stanziamento a condizione che sia gratuita la visita medica per gl'iscritti all'estero, e fa voti perchè si trovi modo di esonerare il Fondo dell'emigrazione dalle spese di leva, tanto più che, ove si tenga conto delle notizie pervenute da vari Consolati, tali spese

sono destinate, col tempo, a superare, e forse in considerevole misura, la somma stanziata nell'attuale bilancio di previsione.

Al cap. n. 33 " *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* ", il Ministero propone un aumento di lire 409,400, portando così lo stanziamento a lire 907,280 da quello di lire 497,880 assegnato al bilancio precedente.

Tale somma di lire 907,280 corrisponde allo avanzo di bilancio da investirsi nel modo accennato, a norma dell'articolo 28 della legge sull'emigrazione.

È possibile però che, in sede di consuntivo, quella somma aumenti, specialmente se potrà essere risparmiata la spesa di lire 385,000 per la costruzione del progettato ricovero a Napoli, di cui nella annotazione (a) al progetto riferentesi al cap. 25.

Osservazioni sopra alcuni capitoli per i quali rimangono invariati gli stanziamenti approvati per l'esercizio precedente.

Cap. n. 26 " *Spese per lavori straordinari* ", lire 27,000.

Questo stanziamento fu approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, a condizione che, con l'approvazione del nuovo organico del Commissariato, la relativa somma venga sensibilmente diminuita.

È da osservarsi che la spesa, alla quale si riferisce lo stanziamento di questo capitolo, è occasionata dal numeroso personale avventizio, adibito a motivo della mancanza del ruolo organico del personale addetto al Commissariato, che insistentemente fu richiesto, come una necessità imprescindibile, sia dalla Camera in occasione della discussione del precedente bilancio, sia dal Consiglio dell'emigrazione, sia dalla Commissione parlamentare di vigilanza, sia infine, dalla stessa Giunta generale del bilancio. E, per ciò, appunto, fu presentato apposito disegno di legge il 25 luglio 1904, ma decadde con la fine della Legislatura.

Fino ad ora presta servizio il personale di ruolo stabilito dalla legge e dal regolamento, ma è superfluo osservare che lo svolgimento dei servizi dell'emigrazione già stati enumerati nella relazione al detto disegno di legge, ben presto si dimostrò deficiente, occasionando un lavoro straordinario ora disimpegnato da impiegati avventizi, dei quali alcuni prestano servizio in modo continuativo, altri sono assunti a seconda delle circostanze, mentre, ai primi vengono anche pagate ore di lavoro in più di quelle comprese nell'orario consueto.

Inoltre gli stessi impiegati, nominati in base alle attuali disposizioni di legge, si trovano oltremodo a disagio, la massima incertezza regnando sulle loro sorti.

Tutto ciò è a danno del buon andamento del servizio, ed è urgente provvedere, tanto più che, col nuovo organico, si potrebbe fare a meno di buona parte del personale avventizio, e la spesa occorrente per l'attuazione dell'organico stesso sarebbe contenuta in modesti limiti (15,000 lire circa secondo il suddetto disegno di legge), ove si tenga conto della riduzione del presente capitolo, da lire 27,000 a 5000 circa, che potrà essere ancora richiesta per gli eventuali lavori straordinari.

Il Ministro degli affari esteri assicura che ha pronto il provvedimento legislativo. La Giunta generale del bilancio prende atto di ciò, riservandosi di esaminare le questioni relative al personale del Commissariato quando sarà presentato il disegno di legge.

Al cap. n. 21 " *Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno* ", il Ministero propone di mantenere lo stanziamento di lire 325,000 assegnato al precedente esercizio.

Si tratta dello stanziamento di maggiore importanza in tutto il bilancio, come quello sul quale vengono erogate le somme per la tutela all'estero dei nostri emigranti, funzione questa, dal cui perfetto svolgimento, dipendono, in massima parte, i risultati attesi dalla legge sull'emigrazione.

Durante l'esercizio 1903-904 si verificò una eccedenza sulle somme votate per il detto servizio, ma la Commissione parlamentare di vigilanza non credette di ridurre la previsione dell'esercizio in corso, potendo presentarsi la opportunità di sussidiare nuove istituzioni di patronato.

Come si sia svolta la tutela all'estero degli emigranti risulterà certamente dalle relazioni sui servizi dell'emigrazione, in conformità degli articoli 9 e 28 della legge, di una delle quali pare sia imminente la presentazione.

Intanto ci risulta come la Commissione parlamentare di vigilanza abbia discusso sulla convenienza di istituire agli Stati Uniti una vera e propria rete di patronati in corrispondenza tra loro, i quali possano stabilire l'equilibrio della domanda e della offerta del lavoro fra i principali centri di emigrazione agli Stati Uniti, distribuendo in modo rispondente alla richiesta del lavoro, i nostri emigranti.

Onorevoli colleghi! La legge sulla emigrazione, in breve tempo, ha largamente corrisposto, nei suoi benefici risultati, alla generale aspettazione.

Se non che, è d'uopo riconoscerlo, tali risultati per quanto ha tratto alla emigrazione permanente, fino ad ora poterono specialmente accentuarsi nella tutela dell'emigrante prima della partenza e durante il viaggio.

Molto si è fatto per la tutela all'estero, ma lunga è ancora la via da percorrere.

Questo, invero, rappresenta il lato più difficile del problema relativo alla

tutela della emigrazione. Le istituzioni di patronato, gli uffici del lavoro, le società di colonizzazione rispondenti alla geniale idea di fare assurgere il nostro emigrante alla condizione di piccolo proprietario rappresentano, al giorno d'oggi, il vasto programma da svolgere.

A raggiungere la desiderata meta occorrono, pertanto, adeguati mezzi finanziari, che il Fondo d'emigrazione è, *da solo*, destinato a provvedere.

Contribuire a che questo Fondo, oggi sacro patrimonio degli emigranti, percorra, in breve tempo, la sua linea ascendente, deve essere precipua mira del Parlamento.

Indispensabile quindi è il vigilare a che le spese rientrino rigorosamente nei limiti sanciti dalla legge, e, sopra tutto, a che i servizi dell'emigrazione non si confondano con quelli affini di varie amministrazioni dello Stato e non ne vengano pregiudicati nelle loro effettive dotazioni.

Ispirandosi a questi propositi, la vostra Giunta ha attentamente esaminati i vari stanziamenti assegnati nello stato di previsione del Fondo per l'emigrazione, concernente l'esercizio 1905-906, e vi propone di approvare il relativo progetto di legge.

FALLETTI, *relatore*.